

8.2.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.11.1. Base giuridica

La misura è disciplinata dagli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

Ai fini attuativi è necessario tenere conto in particolare delle disposizioni normative contenute nei seguenti regolamenti:

- Regolamento (UE) 1303/2013;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014
- Regolamento di esecuzione.(UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. UE 1305/2013
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Regolamento UE 1307/2013

Per la delimitazione: Dir. 75/268/CEE, art. 3, comma 3 per la definizione di zone montane; Dir. 75/268/CEE, art. 3, comma 4 e successivamente saranno rispettati i limiti contenuti nell' Allegato III al Reg. UE 1305/2013 per le zone soggette a vincoli, non montane; Dir. 75/268/CEE, articolo 3 comma 5 e Allegato III al Reg. UE 1305/2013 per le zone soggette a vincoli specifici.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi di contesto sulle zone caratterizzate da vincoli naturali o da altri vincoli specifici (zone montane e altrimenti svantaggiate) evidenzia le carenze strutturali di tali zone soprattutto in relazione alla struttura demografica (popolazione più anziana, differenze di genere più marcate), alla struttura economica (redditi inferiori alle altre zone, riduzione del numero delle aziende agricole e della SAU maggiore alla media regionale nel periodo intercensuario). Tali zone rappresentano tuttavia poco più della metà dell'intero territorio regionale ed in esse si concentrano la maggior parte delle attività agricole e zootecniche di maggior valore qualitativo (produzioni tipiche e tradizionali), ambientale (presidio del territorio, prevenzione dal dissesto idrogeologico, biodiversità) e paesaggistico della regione (mantenimento di superfici coltivate – paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale- rispetto alla rinaturalizzazione delle stesse superfici a seguito di abbandono).

I criteri che determinano gli svantaggi all'interno delle zone montane, delle zone caratterizzate da vincoli naturali, diverse dalle zone montane, o da altri vincoli specifici, sono dettagliati nella parte conclusiva del paragrafo.

La misura contribuisce al raggiungimento della priorità Europa 2020 incentrata sulla "crescita sostenibile - promuovere un'economia più efficace sotto il profilo delle risorse più verdi e più competitive" in quanto promuove la permanenza degli agricoltori nelle zone marginali.

La misura risponde inoltre alle priorità individuate dal Position Paper Italia, in particolare in merito a:

- Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi naturali
- Proteggere gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e la tutela della biodiversità

Con riferimento all'accordo di partenariato la misura concorre al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Tematici:

n. 5 "promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione del rischio;

n. 6 "tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse".

La misura contribuisce al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- Tutelare la biodiversità, il paesaggio e le foreste
- Proteggere il territorio agrario e forestale da fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni e processi di desertificazione

La misura inoltre contribuisce alle seguenti Focus area

- Focus area 4a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- Focus area 4b) miglior gestione delle risorse idriche
- Focus area 4c) miglior gestione del suolo

Le indennità in zone montane o in altre zone soggette a limiti naturali significativi o ad altri vincoli specifici hanno lo scopo di compensare gli agricoltori – totalmente o in parte – per gli svantaggi ai quali è soggetta l'attività agricola in tali zone. È dimostrato che, al forte impegno da parte di questi agricoltori di cui beneficia l'intera collettività, non corrisponde un risultato adeguato in termini di reddito aziendale. Queste indennità dovranno permettere agli agricoltori di continuare l'attività agricola e mantenere il territorio rurale anche al fine di scongiurare il rischio di abbandono e promuovere l'aumento della biodiversità.

Tenuto conto che spesso l'agricoltura estensiva e l'allevamento sono tra le attività economiche più praticate in molte delle zone in questione, l'obiettivo è quello di sostenere l'attività agrozootecnica per il mantenimento di un tessuto socio-economico vitale in zone spesso poco produttive. La presenza degli agricoltori e degli allevatori in queste zone svolge una funzione di presidio ambientale in quanto garantisce la cura del territorio e la conseguente difesa dal rischio idro-geologico, la tutela della biodiversità sia agraria che naturale, nonché il mantenimento del paesaggio rurale.

La misura risponde quindi agli obiettivi trasversali:

Ambiente: il contributo all'obiettivo Ambiente è dovuto al mantenimento di un tessuto produttivo agrozootecnico in zone marginali quali le zone montane e le zone soggette ad altri vincoli naturali. Queste zone in molti casi si sovrappongono alle zone Natura 2000 e la loro salvaguardia rappresenta un elemento chiave per la tutela della biodiversità del territorio toscano.

Cambiamenti climatici: la permanenza di agricoltori e allevatori contribuisce al presidio, alla cura del territorio e alla tutela degli ambienti rurali rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, erosività e perdita di fertilità dei suoli connessi al cambiamento climatico in atto.

La misura prevede tre sottomisure che fanno riferimento a tutte le focus area della priorità 4 e all'obiettivo trasversale Ambiente e Cambiamenti climatici:

13.1 Indennità in zone montane

13.2 Indennità in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane

13.3 Indennità in altre zone soggette a vincoli specifici

I criteri utilizzati per la delimitazione delle zone montane (art. 32.2 del Reg. UE 1305/2013) sono gli stessi utilizzati nelle precedenti programmazioni.

Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
- a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

I criteri utilizzati per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane (art. 32.3 del reg. UE 1305/2013) non sono quelli utilizzati per la delimitazione delle cosiddette zone intermedie. Fino alla delimitazione delle nuove zone, le zone intermedie sono quelle minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale e sono composte da territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per le quali ricorrono tutte le seguenti caratteristiche:

- esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,
- a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

Ai fini dell'ammissibilità delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, almeno il 60% della superficie agricola deve soddisfare almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III (Parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali) al valore soglia indicato.

I criteri utilizzati per la delimitazione delle zone soggette a vincoli specifici (art. 32.4 del Reg. UE 1305/2013) sono gli stessi utilizzati nelle precedenti programmazioni.

Le zone soggette a vincoli specifici sono quelle nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

A seguito del completamento della delimitazione delle zone di cui all'art. 32.3, sono ricomprese nelle zone soggette a vincoli specifici le zone in cui:

- almeno il 60% della superficie agricola soddisfa almeno 2 dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20% del valore soglia indicato, oppure
- almeno il 60% della superficie agricola è costituito da zone che soddisfano almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato, e da altre zone che soddisfano almeno due dei criteri elencati nell'allegato II, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20% del valore soglia indicato.

I beneficiari della presente misura sono soggetti al rispetto della condizionalità (cfr. al riguardo il paragrafo 8.1), pur non essendo previsti impegni pertinenti di condizionalità.

In accordo con quanto previsto dalle regole WTO sui sistemi di sostegno regionali, il regime di sostegno di cui alla misura 13 è garantito a tutti gli agricoltori che si impegnano a mantenere l'attività agricola.

E' prevista una differenziazione del premio solo in virtù della diversa tipologia di svantaggio. Tale differenziazione trova giustificazione nelle diverse performance a livello aziendale, così come dimostrato dagli indicatori economici riportati nella metodologia di calcolo, tra le aziende poste in zone montane e quelle poste in zone svantaggiate diverse dalle montane (soggette a vincoli naturali e a vincoli specifici).

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 13.1 Indennità compensative in zone montane

Sottomisura:

13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone montane che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Per la definizione di attività agricola si rimanda all'art. 4.c del Reg. UE 1307/2013.

La prima normativa che, in ordine cronologico, fa riferimento alle zone svantaggiate è la Direttiva 75/268/CEE nella quale venivano definiti i criteri secondo i quali una zona poteva essere classificata o meno come svantaggiata. La citata direttiva è stata poi abrogata dalla Direttiva 97/950/CEE a sua volta abrogata dal Reg. CE 1257/99. Ai fini pratici, tuttavia, le definizioni contenute nella Dir. CEE 268/75 sono state mantenute anche nel Reg. CE 1257/99 e quindi le definizioni contenute nella prima direttiva – cui fa riferimento la normativa regionale – sono da ritenersi vigenti. Nella programmazione 2014-2020 è prevista una revisione delle cosiddette zone “intermedie” che saranno sostituite da zone con vincoli naturali. Allo stato attuale, nessuna revisione o ridefinizione è prevista per le zone montane che rimane quella contenuta

nel Reg. CE 1257/99 e nella Direttiva 75/268/CEE e confermata dall'art. 32(2) del Reg. UE 1305/2013.

Si allega di seguito la carta della Regione Toscana con la distinzione per comune (comuni totalmente o parzialmente montani).


I beneficiari della presente sottomisura sono soggetti al rispetto della condizionalità (cfr. al riguardo il paragrafo 8.1), pur non essendo previsti impegni pertinenti di condizionalità.

La sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- Ambiente: il contributo all'obiettivo Ambiente è dovuto al mantenimento di un tessuto produttivo agrozootecnico in zone marginali quali le zone montane. Queste zone in molti casi si sovrappongono alle zone Natura 2000 e la loro salvaguardia rappresenta un elemento chiave per la tutela della biodiversità del territorio toscano.

- Cambiamenti climatici: la permanenza di agricoltori e allevatori contribuisce al presidio, alla cura del territorio e alla tutela degli ambienti rurali rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, erosività e perdita di fertilità dei suoli connessi al cambiamento climatico in atto.

Attuale zonizzazione Aree Montane in Toscana (Reg. 1257/99, Art. 18 e 19)



Carta Regione Toscana Comuni Zone Montane

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola all'interno delle zone montane individuate ai sensi dell'articolo 32(2).

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone montane			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.3.1.2_Degressività dei premi_13.1

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; D. lgs. 14 agosto 2012 n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; DM 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D. lgs 14 agosto 2012, n. 150.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività agricola nelle zone montane rispetto alle zone senza svantaggi.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie ammissibile deve ricadere all'interno della perimetrazione delle zone montane e deve essere condotta e mantenuta per almeno 12 mesi a partire dall'adesione alla misura.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione; sarà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse tra i soggetti ammissibili.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è pari a 150 euro/ha di SAU a parziale compensazione dei differenziali di margine lordo tra le aziende in zone in zone senza svantaggi e le aziende in zone montane. Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro.

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro

riportato al par, “Tipo di sostegno”.

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Rispetto del mantenimento dell'attività agricola minima
- Difformità di superficie soggetta ad impegno
- Difficoltà nella fotointerpretazione dell'uso del suolo delle superfici difficilmente distinguibile (castagneto da frutto) dalle aree forestali
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari

8.2.11.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per il rispetto del mantenimento dell'attività agricola minima, ci si avvale delle stesse modalità di controllo previste nell'ambito del primo pilastro
- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Acquisizione di materiale fotografico georeferenziato e di ogni altra documentazione che consenta di identificare il castagneto da frutto come soprassuolo coltivato; eventuali controlli in campo che consentano nel periodo di programmazione di verificare lo stato dei castagneti messi a pagamento
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea

8.2.11.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:
1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore. Gli impegni si intendono rispettati per le superfici esitate positivamente in ambito RPU (regime premio unico). Per le superfici senza titolo, stessa modalità di verifica delle superfici RPU.

2. In loco sul 5% delle domande: il controllore verifica il rispetto della condizionalità.

8.2.11.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei differenziali di redditività nell'esercizio della produzione agricola in aree con particolari svantaggi è stata effettuata utilizzando il campione RICA del 2012 relativamente alle sole aziende toscane.

Del database è stata utilizzata la tabella relativa alle colture, calcolando indicatori di produttività, costo unitario e redditività per gruppi omogenei di aziende identificati in base all'area geografica di esercizio. Il database considera sia le produzioni destinate alla vendita che quelle destinate al reimpiego aziendale

In particolare le osservazioni sono state raggruppate secondo le seguenti aree omogenee:

- Zone non svantaggiate: corrispondono ai comuni definiti "Non Svantaggiati" o "Parzialmente svantaggiati" ai sensi del Reg CE 1257/99.
- Zone svantaggiate non montane: corrispondono ai comuni definiti "Svantaggiati" o "Parzialmente Svantaggiati" ai sensi del Reg CE 1257/99 posti in aree collinari (zona altimetrica Istat).
- Zone Montane: corrispondono ai comuni definiti "Svantaggiati" o "Parzialmente Svantaggiati" ai sensi del Reg CE 1257/99 posti in aree montane (zona altimetrica Istat).

Nella due tabelle che seguono vengono riportate le medie campionarie degli indicatori riferiti all'ettaro di SAU e all'unità di lavoro (ULT) impiegato.

La produttività viene misurata sia in termini di produzione al lordo dei reimpieghi aziendali (PLT) che al netto (PLV). La produttività decresce passando dalle aree non svantaggiate alle montane, in modo più accentuato considerando la sola produzione vendibile. Anche gli indicatori unitari di costo (Costi Variabili, CV; Spese Dirette, SS; Altre Spese, ASP) decrescono ma in misura minore, risultando in indicatori di redditività nuovamente decrescenti passando dalle zone non svantaggiate alle aree montane. In particolare il Margine Operativo, un indice netto del costo del lavoro impiegato nella produzione, risulta addirittura mediamente negativo nelle aree montane.

I dati mostrano differenziali di redditività per ettaro di coltura consistenti: nelle zone svantaggiate non montane si realizza un margine lordo mediamente inferiore di 573 €/ha rispetto alle zone non svantaggiate; nelle zone montane il differenziale è di 655 €/ha. I dati giustificano l'erogazione di un contributo a parziale compensazione di tali differenziali, a supporto del mantenimento di attività agricole anche in contesti sfavoriti dal punto di vista fisico.

I suddetti calcoli sono certificati dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana.

Confronto delle medie campionarie degli indicatori riferiti all'ettaro di SAU e all'unità di lavoro (ULT) impiegato

Zone	PLT/SAU	PLV/SAU	CV/SAU	SS/SAU	ASP/SAU	ML/SAU	MO/SAU
Non svantaggiate	3 717	3 383	1 360	969	331	2 357	593
Svantaggiate non montane	1 019	787	296	226	14	723	20
Montane	598	476	115	89	3	483	-62
Totale	2 269	2 002	787	568	166	1 482	286

Zone	PLT/ULT	PLV/ULT	CV/ULT	SS/ULT	ASP/ULT	ML/ULT	MO/ULT
Non svantaggiate	76 647	69 759	28 051	19 973	6 816	48 596	12 227
Svantaggiate non montane	68 776	53 091	19 989	15 281	940	48 788	1 332
Montane	61 737	49 163	11 832	9 164	331	49 905	-6 375
Totale	74 552	65 762	25 867	18 647	5 438	48 685	9 408

Tabella 8.2.11.3.1.10_Confronto delle medie campionarie degli indicatori_13.1

8.2.11.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

Tale degressività è giustificata perché al di sopra certe dimensioni aziendali le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone montane			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.3.1.11_Degressività dei premi_13.1

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Non pertinente

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Si veda il relativo paragrafo della sottomisura 13.2.

8.2.11.3.2. 13.2 Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane

Sottomisura:

13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Il mantenimento dell'attività agricola è dimostrato con la conduzione dei terreni nel rispetto della condizionalità e del numero minimo di ettari previsto dalla misura.

La prima normativa che, in ordine cronologico, fa riferimento alle zone svantaggiate è la Direttiva 75/268/CEE nella quale venivano definiti i criteri secondo i quali una zona poteva essere classificata o meno come svantaggiata. La citata direttiva è stata poi abrogata dalla Direttiva 97/950/CEE a sua volta abrogata dal Reg. CE 1257/99. Ai fini pratici, tuttavia, le definizioni contenute nella Dir. CEE 268/75 sono state mantenute anche nel Reg. CE 1257/99 e quindi le definizioni contenute nella prima direttiva – cui fa riferimento la normativa regionale - erano da ritenersi vigenti fino al 31 dicembre 2009. A partire dal 1 gennaio 2010 era prevista una revisione delle cosiddette zone “intermedie” che avrebbero dovuto seguire una definizione attinente a limitazioni di natura fisica dei territori più che a limitazioni di tipo demografico o socio-economico. Tale revisione non ha avuto luogo.

Nella programmazione 2014-2020 (artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013) è previsto che le cosiddette zone “intermedie” siano sostituite da zone con vincoli naturali. Il Reg. UE 1305/2013 all'allegato III stabilisce i criteri che individuano limitazioni di natura fisica. In una prima fase transitoria la sottomisura continuerà ad essere indirizzata alle zone “intermedie” fino alla completa ridefinizione delle nuove zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane. La nuova delimitazione entrerà in vigore al più tardi nel 2018 (cfr. art. 31(5) del Reg. UE 1305/2013).

A partire dall'annualità in cui si avrà la nuova delimitazione, gli agricoltori che non risulteranno più ammissibili al sostegno riceveranno per non più di 4 anni un livello di sostegno decrescente per attenuare gli effetti dell'uscita. Il livello di premio per il primo anno della transizione è fissato all'80% del premio fissato nel 2007-2013 (quindi 80 €) e si riduce ogni anno di un ulteriore 20% (60 € il secondo anno, 40 il terzo); fa eccezione il quarto anno in cui il premio non può scendere sotto i 25€ e che può essere corrisposto non oltre il 2020.

L'ultimo anno in cui è stata presentata domanda di aiuto per l'impegno quinquennale nell'ambito del presente sostegno per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato il 2012. Tali impegni scadono nel 2016: se la nuova delimitazione sarà in vigore a partire dal 2016, non sarà necessario applicare la strategia di transizione per i beneficiari della passata programmazione, ma solo per i beneficiari dell'attuale. In questo caso la percentuale di abbattimento del premio si applicherà sul sostegno calcolato nella presente programmazione.

I beneficiari della presente sottomisura sono soggetti al rispetto della condizionalità (cfr. al riguardo il paragrafo 8.1), pur non essendo previsti impegni pertinenti di condizionalità.

La sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- Ambiente: il contributo all'obiettivo Ambiente, al pari di quanto succede per le zone montane, è dovuto al mantenimento di un tessuto produttivo agrozootecnico in zone marginali quali quelle soggette ad altri vincoli naturali. Queste zone in molti casi si sovrappongono alle zone Natura 2000 e la loro salvaguardia rappresenta un elemento chiave per la tutela della biodiversità del territorio toscano.

- Cambiamenti climatici: la permanenza di agricoltori e allevatori contribuisce al presidio, alla cura del territorio e alla tutela degli ambienti rurali rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, erosività e perdita di fertilità dei suoli connessi al cambiamento climatico in atto.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Fino all'entrata in vigore della perimetrazione derivante dall'applicazione dei parametri di cui all'Allegato III al Reg UE 1305/2013 ai sensi dell'art. 32(3) dello stesso regolamento - in base a cui saranno individuate le zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane - il sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola all'interno delle zone ammissibili ai sensi dell'art. 36, lettera a), punto ii) del Reg. CE 1698/2005.

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

		Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane			
		fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità		100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.3.2.2_Degressività dei premi_13.2

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; D. lgs. 14 agosto 2012 n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; DM 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D. lgs 14 agosto 2012, n. 150.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane rispetto alle zone senza svantaggi.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie ammissibile deve ricadere all'interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane e deve essere condotta e mantenuta per almeno 12 mesi a partire dall'adesione alla misura.

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione; sarà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse tra i soggetti ammissibili.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è pari a 90 euro/ha di SAU a parziale compensazione dei differenziali di margine lordo tra le aziende in zone senza svantaggi e le aziende in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle

zone montane. Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro.

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato al par. "Tipo di sostegno".

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Rispetto del mantenimento dell'attività agricola minima
- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Difficoltà nella fotointerpretazione dell'uso del suolo delle superfici difficilmente distinguibile (castagneto da frutto) dalle aree forestali
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari

8.2.11.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per il rispetto del mantenimento dell'attività agricola minima, ci si avvale delle stesse modalità di controllo previste nell'ambito del primo pilastro
- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Acquisizione di materiale fotografico georeferenziato e di ogni altra documentazione che consenta di identificare il castagneto da frutto come soprassuolo coltivato; eventuali controlli in campo che consentano nel periodo di programmazione di verificare lo stato dei castagneti messi a pagamento
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea

8.2.11.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:
1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore. Gli impegni si intendono rispettati per le superfici esitate positivamente in ambito RPU (regime premio unico). Per le superfici senza titolo, stessa modalità di verifica delle superfici RPU.

2. In loco sul 5% delle domande: il controllore verifica il rispetto della condizionalità.

8.2.11.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei differenziali di redditività nell'esercizio della produzione agricola in aree con particolari svantaggi è stata effettuata utilizzando il campione RICA del 2012 relativamente alle sole aziende toscane.

Del database è stata utilizzata la tabella relativa alle colture, calcolando indicatori di produttività, costo unitario e redditività per gruppi omogenei di aziende identificati in base all'area geografica di esercizio. Il database considera sia le produzioni destinate alla vendita che quelle destinate al reimpiego aziendale

In particolare le osservazioni sono state raggruppate secondo le seguenti aree omogenee:

- Zone non svantaggiate: corrispondono ai comuni definiti "Non Svantaggiati" o "Parzialmente svantaggiati" ai sensi del Reg CE 1257/99.
- Zone svantaggiate non montane: corrispondono ai comuni definiti "Svantaggiati" o "Parzialmente Svantaggiati" ai sensi del Reg CE 1257/99 posti in aree collinari (zona altimetrica Istat).
- Zone Montane: corrispondono ai comuni definiti "Svantaggiati" o "Parzialmente Svantaggiati" ai sensi del Reg CE 1257/99 posti in aree montane (zona altimetrica Istat).

Nella due tabelle che seguono vengono riportate le medie campionarie degli indicatori riferiti all'ettaro di SAU e all'unità di lavoro (ULT) impiegato.

La produttività viene misurata sia in termini di produzione al lordo dei reimpieghi aziendali (PLT) che al netto (PLV). La produttività decresce passando dalle aree non svantaggiate alle montane, in modo più accentuato considerando la sola produzione vendibile. Anche gli indicatori unitari di costo (Costi Variabili, CV; Spese Dirette, SS; Altre Spese, ASP) decrescono ma in misura minore, risultando in indicatori di redditività nuovamente decrescenti passando dalle zone non svantaggiate alle aree montane. In particolare il Margine Operativo, un indice netto del costo del lavoro impiegato nella produzione, risulta addirittura mediamente negativo nelle aree montane.

I dati mostrano differenziali di redditività per ettaro di coltura consistenti: nelle zone svantaggiate non montane si realizza un margine lordo mediamente inferiore di 573 €/ha rispetto alle zone non svantaggiate; nelle zone montane il differenziale è di 655 €/ha. I dati giustificano l'erogazione di un contributo a parziale compensazione di tali differenziali, a supporto del mantenimento di attività agricole anche in contesti sfavoriti dal punto di vista fisico.

I suddetti calcoli sono certificati dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana.

Confronto delle medie campionarie degli indicatori riferiti all'ettaro di SAU e all'unità di lavoro (ULT) impiegato

Zone	PLT/SAU	PLV/SAU	CV/SAU	SS/SAU	ASP/SAU	ML/SAU	MO/SAU
Non svantaggiate	3 717	3 383	1 360	969	331	2 357	593
Svantaggiate non montane	1 019	787	296	226	14	723	20
Montane	598	476	115	89	3	483	-62
Totale	2 269	2 002	787	568	166	1 482	286

Zone	PLT/ULT	PLV/ULT	CV/ULT	SS/ULT	ASP/ULT	ML/ULT	MO/ULT
Non svantaggiate	76 647	69 759	28 051	19 973	6 816	48 596	12 227
Svantaggiate non montane	68 776	53 091	19 989	15 281	940	48 788	1 332
Montane	61 737	49 163	11 832	9 164	331	49 905	-6 375
Totale	74 552	65 762	25 867	18 647	5 438	48 685	9 408

Tabella 8.2.11.3.2.10_Confronto delle medie campionarie degli indicatori_13.2

8.2.11.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

Tale degressività è giustificata perché al di sopra di certe dimensioni aziendali le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

		Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane			
		fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità		100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.3.2.11_Degressività dei premi_13.2

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Nell'attuale delimitazione tali zone corrispondono alle cosiddette zone intermedie (ex art.3 comma 4 della Dir. 75/268/CEE) sono quelle che, in base all'art. 31(5) del Reg. UE 1305/2013, erano ammissibili ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto ii del Reg. CE 1698/2005. Alcuni comuni sono designati come totalmente svantaggiati, altri parzialmente, senza alcuna variazione rispetto alla precedente programmazione.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Ad oggi l'analisi è stata eseguita solo sui Comuni attualmente non svantaggiati o che presentano lo svantaggio per il solo Art. 19 del Reg. CE 1257/99. La nuova delimitazione entrerà in vigore al più tardi nel 2018.

L'analisi territoriale si è basata sui criteri di tipo biofisico previsti dall'Allegato III al Reg. UE 1305/2013. Passaggi:

1. Identificazione aree soggette ad Handicap naturali non superabili con la tecnica o specifici sistemi di produzione [criteri Biofisici quali => *basse temperature, stress termico, pendenza*]:
2. Zone svantaggiate per restanti criteri Biofisici [=> *drenaggio, tessitura pietrosità del suolo, profondità radici, proprietà chimiche del suolo, bilancio idrico del suolo*]
3. Sono definiti potenzialmente svantaggiati i Comuni all'interno dei quali il 50% della SAU presenta almeno uno svantaggio pedologico o clivimetrico o la frequenza di occorrenza delle avverse condizioni agrometeorologiche è risultata superiore al 20% negli ultimi 30 anni (svantaggio agroclimatico).
4. Fine tuning: Processo effettuato al fine di escludere le zone nelle quali lo svantaggio naturale è stato superato o non costituisce un limite per l'attività agricola, quelle dove la produzione agricola raggiunge in media produzioni e risultati confrontabili con la media nazionale o regionale e infine le aree dove non sussiste il rischio di abbandono.

8.2.11.3.3. 13.3 Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici

Sottomisura:

13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

8.2.11.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli specifici che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Il mantenimento dell'attività agricola è dimostrato con la conduzione dei terreni nel rispetto della condizionalità e del numero minimo di ettari previsto dalla misura.

La prima normativa che, in ordine cronologico, fa riferimento alle zone svantaggiate è la Direttiva 75/268/CEE nella quale venivano definiti i criteri secondo i quali una zona poteva essere classificata o meno come svantaggiata. La citata direttiva è stata poi abrogata dalla Direttiva 97/950/CEE a sua volta abrogata dal Reg. CE 1257/99. Ai fini pratici, tuttavia, le definizioni contenute nella Dir. CEE 268/75 sono state mantenute anche nel Reg. CE 1257/99 e quindi le definizioni contenute nella prima direttiva – cui fa riferimento la normativa regionale – sono da ritenersi vigenti e sono comunque allineate alla definizione di cui all'art. 32(4) del reg. UE 1305/2013.

In Regione Toscana all'interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli specifici sono riconfermate le attuali (cfr. carta geografica nel par. "Information specific to the operation") e sono le zone in cui è necessario mantenere il territorio per preservare e migliorare l'ambiente, mantenere l'attività agricola e tutelare il potenziale turistico dell'area al fine di proteggere le coste.

Si allega di seguito la carta della Regione Toscana con la distinzione per comune.

Nel caso in cui vi siano aziende attualmente ricomprese nelle zone soggette a vincoli specifici ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Dir. 75/268/CEE, che non saranno comprese nella nuova delimitazione ai sensi dell'art. 32, par. 4, non è prevista una fase di transizione in quanto questa è prevista solo per le zone soggette a vincoli naturali significativi e non per le zone soggette a vincoli specifici. Per queste aziende la corresponsione dell'indennità sarà semplicemente interrotta.

Al più tardi nel 2018, alle zone sopra definite, si aggiungeranno le aree che rispondono a criteri oggettivi in base ad una combinazione dei parametri fisici di cui all'allegato III al Reg. UE 1305/2013. Tali zone dovranno comunque essere limitate al 10% dell'area dello stato membro.

I beneficiari della presente sottomisura sono soggetti al rispetto della condizionalità (cfr. al riguardo il paragrafo 8.1), pur non essendo previsti impegni pertinenti di condizionalità.


La sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- Ambiente: il contributo all'obiettivo Ambiente è dovuto al mantenimento di un tessuto produttivo agrozootecnico in zone marginali soggette ad vincoli specifici. Queste zone in molti casi si sovrappongono alle zone Natura 2000 e la loro salvaguardia rappresenta un elemento chiave per la tutela della biodiversità del territorio toscano.

- Cambiamenti climatici: la permanenza di agricoltori e allevatori contribuisce al presidio, alla cura del

territorio e alla tutela degli ambienti rurali rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, erosività e perdita di fertilità dei suoli connessi al cambiamento climatico in atto.

Regione Toscana: Attuali Aree con Svantaggi Specifici (Reg. 1257/99, Art. 20)



Carta della Regione Toscana con le zone soggette a vincoli specifici

8.2.11.3.3.2. Tipo di sostegno

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola all'interno delle zone soggette a vincoli specifici, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Dir. CEE 268/75 e ai sensi dell'art. 32(4) del Reg. UE 1305/2013. All'entrata in vigore della perimetrazione derivante dall'applicazione dei parametri di cui all'Allegato III al Reg UE 1305/2013, il sostegno sarà erogato anche alle zone individuate dalla combinazione dei suddetti parametri.

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli specifici			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.3.3.2_Degressività dei premi_13.3

8.2.11.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI “Condizionalità” e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; D. lgs. 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; DM 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D. lgs 14 agosto 2012, n. 150.

8.2.11.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

8.2.11.3.3.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività agricola nelle zone soggette a vincoli specifici rispetto alle zone senza svantaggi.

8.2.11.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie ammissibile deve ricadere all'interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli specifici e deve essere condotta e mantenuta per almeno 12 mesi a partire dall'adesione alla misura.

8.2.11.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione; sarà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse tra i soggetti ammissibili.

8.2.11.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è pari a 90 euro/ha di SAU a parziale compensazione dei differenziali di margine lordo tra le aziende in zone senza svantaggi e le aziende in zone caratterizzate da vincoli specifici. Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro.

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato al par. “Tipo di sostegno”.

8.2.11.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Rispetto del mantenimento dell'attività agricola minima
- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Difficoltà nella fotointerpretazione dell'uso del suolo delle superfici difficilmente distinguibile (castagneto da frutto) dalle aree forestali
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari

8.2.11.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per il rispetto del mantenimento dell'attività agricola minima, ci si avvale delle stesse modalità di controllo previste nell'ambito del primo pilastro
- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Acquisizione di materiale fotografico georeferenziato e di ogni altra documentazione che consenta di identificare il castagneto da frutto come soprassuolo coltivato; eventuali controlli in campo che consentano nel periodo di programmazione di verificare lo stato dei castagneti messi a pagamento
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea

8.2.11.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore. Gli impegni si intendono rispettati per le superfici esitate positivamente in ambito RPU (regime premio unico). Per le superfici senza titolo, stessa modalità di verifica delle superfici RPU.
2. In loco sul 5% delle domande: il controllore verifica il rispetto della condizionalità.

8.2.11.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'analisi dei differenziali di redditività nell'esercizio della produzione agricola in aree con particolari svantaggi è stata effettuata utilizzando il campione RICA del 2012 relativamente alle sole aziende toscane.

Del database è stata utilizzata la tabella relativa alle colture, calcolando indicatori di produttività, costo unitario e redditività per gruppi omogenei di aziende identificati in base all'area geografica di esercizio. Il database considera sia le produzioni destinate alla vendita che quelle destinate al reimpiego aziendale

In particolare le osservazioni sono state raggruppate secondo le seguenti aree omogenee:

- Zone non svantaggiate: corrispondono ai comuni definiti "Non Svantaggiati" o "Parzialmente svantaggiati" ai sensi del Reg CE 1257/99.
- Zone svantaggiate non montane: corrispondono ai comuni definiti "Svantaggiati" o "Parzialmente Svantaggiati" ai sensi del Reg CE 1257/99 posti in aree collinari (zona altimetrica Istat).
- Zone Montane: corrispondono ai comuni definiti "Svantaggiati" o "Parzialmente Svantaggiati" ai sensi del Reg CE 1257/99 posti in aree montane (zona altimetrica Istat).

Nella due tabelle che seguono vengono riportate le medie campionarie degli indicatori riferiti all'ettaro di SAU e all'unità di lavoro (ULT) impiegato.

La produttività viene misurata sia in termini di produzione al lordo dei reimpieghi aziendali (PLT) che al netto (PLV). La produttività decresce passando dalle aree non svantaggiate alle montane, in modo più accentuato considerando la sola produzione vendibile. Anche gli indicatori unitari di costo (Costi Variabili, CV; Spese Dirette, SS; Altre Spese, ASP) decrescono ma in misura minore, risultando in indicatori di redditività nuovamente decrescenti passando dalle zone non svantaggiate alle aree montane. In particolare il Margine Operativo, un indice netto del costo del lavoro impiegato nella produzione, risulta addirittura mediamente negativo nelle aree montane.

I dati mostrano differenziali di redditività per ettaro di coltura consistenti: nelle zone svantaggiate non montane si realizza un margine lordo mediamente inferiore di 573 €/ha rispetto alle zone non svantaggiate; nelle zone montane il differenziale è di 655 €/ha. I dati giustificano l'erogazione di un contributo a parziale compensazione di tali differenziali, a supporto del mantenimento di attività agricole anche in contesti sfavoriti dal punto di vista fisico.

I suddetti calcoli sono certificati dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana.

Confronto delle medie campionarie degli indicatori riferiti all'ettaro di SAU e all'unità di lavoro (ULT) impiegato

Zone	PLT/SAU	PLV/SAU	CV/SAU	SS/SAU	ASP/SAU	ML/SAU	MO/SAU
Non svantaggiate	3 717	3 383	1 360	969	331	2 357	593
Svantaggiate non montane	1 019	787	296	226	14	723	20
Montane	598	476	115	89	3	483	-62
Totale	2 269	2 002	787	568	166	1 482	286

Zone	PLT/ULT	PLV/ULT	CV/ULT	SS/ULT	ASP/ULT	ML/ULT	MO/ULT
Non svantaggiate	76 647	69 759	28 051	19 973	6 816	48 596	12 227
Svantaggiate non montane	68 776	53 091	19 989	15 281	940	48 788	1 332
Montane	61 737	49 163	11 832	9 164	331	49 905	-6 375
Totale	74 552	65 762	25 867	18 647	5 438	48 685	9 408

Tabella 8.2.11.3.3.10_Confronto delle medie campionarie degli indicatori_13.3

8.2.11.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

Tale degressività è giustificata perché al di sopra di certe dimensioni aziendali le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli specifici			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.3.3.11_Degressività dei premi_13.3

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Nell'attuale e nella futura delimitazione, l'intero territorio comunale è designato come totalmente soggetto a vincoli specifici.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Al più tardi nel 2018, alle attuali zone soggette a vincoli specifici, in cui è necessario mantenere il territorio per preservare e migliorare l'ambiente, mantenere l'attività agricole e tutelare il potenziale turistico dell'area al fine di proteggere le coste, si aggiungeranno le aree che rispondono a criteri oggettivi in base ad una combinazione dei parametri fisici di cui all'allegato III al Reg. UE 1305/2013. Tali zone dovranno comunque essere limitate al 10% dell'area dello stato membro.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.11.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.11.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Ai sensi dell'art. 31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro riportato nella tabella allegata.

Il premio ridotto secondo i sotto elencati parametri è relativo al numero di ettari che eccedono i valori soglia indicati.

Tale degressività è giustificata perché al di sopra di certe dimensioni aziendali le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Tabella 8.2.11.6_Degressività dei premi_13

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Per questa sezione si rimanda alle singole sottomisure.

8.2.11.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.12. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.12.1. Base giuridica

La misura è disciplinata dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013.

Ai fini attuativi è necessario tenere conto delle pertinenti norme comuni applicabili al FEASR e in particolare delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) 1303 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. (UE) N. 1306 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione;
- nel Reg. di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013;
- nel Reg. di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1306/2013;
- Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura viene attivata unicamente per sostenere gli interventi in transizione provenienti sia dalla misura 225 del periodo di programmazione 2007-2013 sia da interventi analoghi delle precedenti programmazioni.

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. 15.1 Interventi in transizione provenienti dalle precedenti programmazioni.

Sottomisura:

15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Non pertinente

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Non pertinente

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinente

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Non pertinente

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Non pertinente

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Non pertinente

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Non pertinente

8.2.12.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Non pertinente

--

8.2.12.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Non pertinente

8.2.12.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente

8.2.12.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Non pertinente.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Non pertinente.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Non pertinente.

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Non pertinente.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente.

8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.